

IL DIRETTORE GENERALE

Prot. n. 36484

Torino,

27 APR. 2017

Ai Responsabili dei Dipartimenti territoriali

Ai Responsabili dei Servizi Territoriali

e p.c. Al Responsabile
dell'Area Funzionale Amministrativa

Al Responsabile dell'Ufficio
Affari amministrativi e Personale

Al Responsabile
del Sistema di Gestione integrato

Oggetto: Linee guida integrate e coordinate in materia di estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale di cui all'art. 1, comma 9, della L. 22 maggio 2015, n. 68

L'art. 1 comma 9 della L. 22 maggio 2015, n. 68 ("Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"), in vigore dal 29 maggio 2015, ha introdotto all'interno del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 la Parte sesta-bis, recante la disciplina di un procedimento di estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale previste dallo stesso D.lgs. 152/2006.

Tali disposizioni impattano in modo considerevole sull'attività di controllo ambientale svolte da Arpa Piemonte e rendono pertanto necessaria l'adozione di indirizzi procedurali interni che consentano al personale interessato di operare in modo uniforme, superando alcune difficoltà applicative che la normativa in esame presenta.

Le presenti linee guida sostituiscono gli indirizzi operativi e le indicazioni interpretative fornite con la direttiva prot. n. 60491 del 22 luglio 2015 e la circolare prot. n. 13302 del 18 febbraio 2016.

Nella formulazione delle linee guida si è tenuto conto degli orientamenti suggeriti nel documento, recepito con la presente direttiva, "Indirizzi per l'applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali ex Parte VI-bis D.lgs. 152/2006", approvato dal Consiglio Federale del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA) con delibera DOC 82-16/CF "ECOREATI" del 29 novembre 2016, pubblicata sul sito di Ispra al seguente link:

<http://www.isprambiente.gov.it/files/snpa/consiglio-federale/Deliberaecoreaticonallegati.pdf>

Tutti gli operatori coinvolti nell'applicazione della normativa in oggetto sono tenuti ad attenersi alle indicazioni della presente direttiva, salvo diversi indirizzi espressi dalle Procure distrettuali, alle quali occorrerà attenersi operando sul territorio di riferimento.

Successive integrazioni o revisioni delle disposizioni adottate potranno conseguire allo svilupparsi dei primi orientamenti giurisprudenziali in materia, nonché ad auspicabili precisazioni normative o ministeriali.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Nonostante la nuova Parte sesta-bis del D.lgs. 152/2006 sia rubricata "*Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale*", l'art. 318-bis circoscrive il campo di applicazione della nuova disciplina agli illeciti penali.

Nello specifico la procedura di estinzione introdotta dalla L. 68/2015 si applica esclusivamente alle contravvenzioni in materia ambientale previste dal D.lgs. 152/2006 che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

Sono pertanto due i presupposti di applicabilità della nuova disciplina:

- 1) Contravvenzioni in materia ambientale previste dal D.lgs. 152/2006
- 2) Mancanza di danno o pericolo concreto e attuale di danno

1.1 CONTRAVVENZIONI IN MATERIA AMBIENTALE PREVISTE DAL D.LGS. 152/2006

Si precisa che per contravvenzioni nel sistema penalistico italiano si intendono gli illeciti penali puniti con la pena dell'arresto alternativemente o congiuntamente alla pena dell'ammenda (artt. 17 e 39 del codice penale).

La nuova disciplina è senza dubbio applicabile alle contravvenzioni punite con la sola ammenda e a quelle punite con l'ammenda alternativemente all'arresto, mentre risulta di fatto inapplicabile alle contravvenzioni punite con il solo arresto, non potendosi in tal caso determinare l'entità della somma di denaro da pagare in via amministrativa di cui al comma 2 dell'art. 318-quater.

Per quanto riguarda le contravvenzioni punite con l'ammenda congiuntamente all'arresto, l'interpretazione maggioritaria anche tra le Procure di riferimento per Arpa Piemonte (tra cui la Corte d'Appello di Torino con nota prot. 7273/AG/2015 del 3 dicembre 2015) le esclude dall'ambito di applicazione della normativa in esame, ma alcune Procure (Cuneo, Torino e Verbania) hanno invece aderito alla posizione contraria.

In attesa di un chiarimento definitivo, anche a livello giurisprudenziale, gli UPG in servizio presso Arpa Piemonte procederanno conformemente a quanto formalmente espresso in materia dalla propria Procura di riferimento.

1.2 DANNO O PERICOLO CONCRETO E ATTUALE DI DANNO

La valutazione riguardo alla sussistenza o meno del danno o pericolo concreto e attuale di danno è di competenza dell'organo di vigilanza che accerta l'illecito.

Peraltro l'individuazione e la descrizione del danno ambientale rientrano tra le funzioni del SNPA, ai sensi dell'art. 3 della L. 28 giugno 2016, n. 132.

La nozione di danno è riconducibile alle ipotesi di compromissione o deterioramento significativo e misurabile di cui all'art. 452-bis del codice penale e all'art. 300 del D.lgs. 152/2006.

Quanto al pericolo concreto e attuale di danno, esso va individuato in circostanze effettivamente presenti al momento dell'accertamento, non essendo sufficiente un rischio meramente eventuale.

L'apprezzamento di tali presupposti non è però sempre agevole, vista la mancanza di puntuali indicazioni normative.

Risulta pertanto opportuna, da parte dell'organo di vigilanza, l'adozione del criterio della

“finalità della prescrizione”: considerando il fine per cui la prescrizione può essere impartita, il procedimento di estinzione deve essere attivato ogni qualvolta gli effetti dell’illecito possano essere rimossi attraverso la regolarizzazione imposta al contravventore.

Qualora l’U.P.G. non ritenga possibile la rimozione degli effetti dell’illecito in tempi certi e prevedibili dovrà indicarne le ragioni nella comunicazione della notizia di reato: la mancata applicazione della procedura estintiva deve essere infatti espressamente e compiutamente motivata, in considerazione del principio del *favor rei*.

Qualora l’operatore che ha proceduto all’accertamento non possa escludere senza dubbio la presenza del danno o del pericolo concreto e attuale di danno, come nel caso di accertamento di sostanze mutagene e cancerogene, la Struttura che ha compiuto l’accertamento richiederà una valutazione tecnico-scientifica al coordinatore tematico sovra provinciale territorialmente competente; la relazione tecnica di descrizione del danno ambientale, ove confermato, supporterà la scelta di non procedere all’applicazione della procedura estintiva.

Indicazioni in ordine alla definizione e valutazione del danno per ciascuna matrice sono contenute nelle linea guida U.RP.G029 alle quali si rinvia.

Con riguardo al danno (o pericolo di danno) alle risorse urbanistiche o paesaggistiche protette, si ritiene opportuno che, qualora vi siano dubbi in ordine alla sussistenza di tale circostanza, vengano contattati gli Enti competenti in materia urbanistica o di tutela delle aree naturali protette, al fine di ottenere tutti gli elementi necessari alla valutazione in ordine all’applicabilità o meno del procedimento di estinzione della contravvenzione accertata. L’UPG potrà valutare l’opportunità di procedere alla nomina di ausiliario di polizia giudiziaria.

2. PRESCRIZIONI ASSEVERATE

Una volta accertata la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della procedura di estinzione, quest’ultima viene avviata impartendo al contravventore un’apposita prescrizione, con indicazione di un termine per adempiere, il quale non dovrà superare il periodo di tempo tecnicamente necessario per la regolarizzazione.

Con riferimento alle principali contravvenzioni ambientali ricadenti nell’ambito di applicazione della Parte VI bis del D.lgs. 152/2006 nella sopraccitata linea guida U.RP.G029 sono state individuate alcune prescrizioni tipo e i relativi tempi di adeguamento di massima da riportare nel verbale di prescrizione

2.1 PERSONALE COMPETENTE AD IMPARTIRE LE PRESCRIZIONI

Quanto alla individuazione del personale dell’Agenzia al quale spetta il potere di impartire le prescrizioni, esso coincide con il personale addetto a funzioni di vigilanza in possesso della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, stante il dettato normativo secondo il quale le prescrizioni sono impartite dall’organo di vigilanza “*nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria*”.

2.2 ASSEVERAZIONE TECNICA

La prescrizione deve essere asseverata tecnicamente dall’ente specializzato competente nella materia trattata.

Nelle materie di competenza dell’Agenzia eventuali richieste di asseverazione da parte di organi di vigilanza o di Polizia Giudiziaria non specializzata dovranno essere presentate formalmente e corredate, oltre che della proposta di prescrizione, di tutte le informazioni utili alla verifica della congruità delle prescrizioni e del termine fissato.

Tale asseverazione si sostanzia in una dichiarazione sottoscritta dal Responsabile della

Struttura di Vigilanza territorialmente competente rispetto al luogo di commissione della contravvenzione accertata.

In assenza del Responsabile del Servizio Territoriale all'asseverazione provvede il vicario formalmente individuato e in assenza anche di quest'ultimo il Responsabile di Struttura complessa.

Il soggetto deputato all'asseverazione, effettuata la verifica di efficacia e pertinenza delle prescrizioni e di congruità del termine di adempimento, potrà unicamente asseverare o non asseverare le prescrizioni così come formulate dal richiedente.

Non sono invece ammesse asseverazioni condizionate all'integrazione delle prescrizioni o alla modifica del termine di adempimento, in quanto l'asseverazione non può che riferirsi a prescrizioni già formulate.

Quanto sopra anche nel caso in cui ad Arpa sia richiesto di esprimersi mediante compilazione di moduli predisposti dal richiedente che prevedano anche l'ipotesi dell'asseverazione condizionata.

Qualora le prescrizioni formulate siano ritenute non sufficienti o il termine per l'adempimento non congruo, l'asseverazione non potrà essere rilasciata e le modifiche ritenute opportune potranno essere altrimenti proposte al richiedente, il quale potrà recepirle formulando nuove prescrizioni da sottoporre ad Arpa per l'asseverazione.

Indirizzi operativi completi per l'asseverazione per conto di altri organi di vigilanza o di polizia giudiziaria sono contenuti nel documento U.RP.V016 al quale si rinvia.

Al fine di garantire l'uniformità del contenuto delle prescrizioni in relazione a situazioni analoghe, si richiede che siano asseverate anche le prescrizioni predisposte da personale di vigilanza dell'Agenzia.

In tale ipotesi la sottoscrizione del Responsabile è resa in calce alle prescrizioni.

2.3 VERBALE DI PRESCRIZIONE

Le prescrizioni devono essere notificate al contravventore e, per conoscenza comunicate anche al rappresentante legale dell'ente di appartenenza, qualora i due soggetti non coincidano (ciò si verifica, ad esempio, nel caso in cui il contravventore sia il direttore di uno stabilimento).

A tal fine il personale dell'Agenzia che ha compiuto l'accertamento provvederà a redigere apposito verbale di prescrizione tecnica asseverata (modello U.RP.S452).

Si segnala che il verbale di prescrizione ha natura di atto di Polizia Giudiziaria e pertanto non è impugnabile né in via amministrativa né in via giurisdizionale.

2.4 PRESCRIZIONI "ORA PER ALLORA"

È possibile che prima dell'accertamento o della notificazione delle prescrizioni la condotta tipica della contravvenzione accertata sia già cessata senza che permangano ulteriori effetti da rimuovere.

Tale situazione si verifica qualora il trasgressore abbia autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge sanzionati, oppure nelle ipotesi di reati a condotta esaurita (tale seconda ipotesi si verifica ad esempio nel caso di comunicazioni di legge effettuate oltre il termine previsto, oppure nel caso di deposito incontrollato di rifiuti per smaltimento oltre il termine di un anno previsto dalla normativa).

Considerato che la procedura estintiva è finalizzata ad assicurare l'effettività dell'osservanza delle norme in materia ambientale, dando prevalenza all'interesse alla regolarizzazione delle violazioni e alla tutela dell'ambiente rispetto all'applicazione della sanzione

penale, anche nei casi sopra riportati il contravventore deve essere ammesso al pagamento della somma in sede amministrativa.

In tal modo la norma si sottrae a censure di legittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza per trattamento differente di situazioni analoghe (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 19 del 18 febbraio 1998).

In materia di lavoro e previdenza sociale tale interpretazione è stata poi codificata dall'art. 15 comma 3 del D.lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

Per analogia e in mancanza di diverse indicazioni da parte della Procura di riferimento, l'UPG che accerta una contravvenzione in presenza delle condizioni di cui al presente sottoparagrafo redige e notifica al contravventore il verbale di accertamento e ammissione diretta al pagamento redatto secondo il modello U.RP.S46.

2.5 PROROGA DEL TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE

Il contravventore può richiedere la proroga del termine fissato per l'adempimento della prescrizione, qualora motivata da circostanze specifiche e documentate non imputabili al contravventore stesso.

La richiesta di proroga deve essere inoltrata in data antecedente a quella di scadenza del termine (se inoltrata tramite raccomandata la data di spedizione dovrà quindi essere antecedente a quella di scadenza del termine).

Qualora la richiesta pervenga però successivamente alla scadenza del termine originario o comunque senza un congruo anticipo rispetto a quest'ultima, è applicabile quanto affermato dalla giurisprudenza formatasi sull'art. 20 del D.lgs. 758/1994, ossia che *"in caso di proroga del termine per la regolarizzazione, richiesta tempestivamente, ma intervenuta dopo la scadenza del termine originario, il nuovo termine decorre dal giorno successivo a quello della originaria scadenza e non dalla data del provvedimento di proroga, se non diversamente disposto"* (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 13753 del 28-02-2007 - ud. del 28-02-2007).

La proroga può essere concessa una sola volta per un periodo non superiore a sei mesi, mediante provvedimento motivato (modello U.RP.S460) da comunicare immediatamente al Pubblico Ministero.

Trattandosi di materia processual-penalistica il termine "provvedimento" deve essere inteso non come provvedimento amministrativo, bensì come atto della Polizia Giudiziaria, da adottarsi a cura dell'UPG che ha compiuto l'accertamento e sottoscritto il verbale di prescrizione.

Dal momento che la legge non lo prevede espressamente, si ritiene che la proroga non necessiti di asseverazione.

3. COMUNICAZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO

Anche a seguito dell'avvio del procedimento di estinzione della contravvenzione permane l'obbligo di comunicare alla competente Procura della Repubblica la notizia di reato ai sensi dell'art. 347 del c.p.p. e, quindi, senza ritardo.

Nella comunicazione della notizia di reato occorre dare atto dell'avvio del procedimento estintivo, allegando il verbale di prescrizione unitamente alla prova dell'avvenuta notifica.

Qualora l'elaborazione delle prescrizioni sia particolarmente complessa e richieda tempi più estesi di quelli richiesti per la comunicazione della notizia di reato, occorre procedere senza ritardo alla CNR, dando atto nella stessa della sussistenza dei presupposti per l'attivazione della procedura estintiva e delle circostanze che richiedono tempi più lunghi per l'individuazione delle

prescrizioni, con conseguente trasmissione del verbale di prescrizione in un secondo momento.

Sarà cura dell'UPG precedente informarsi in ordine al Pubblico Ministero assegnatario del fascicolo e al numero assegnato al procedimento penale, da indicare in ogni comunicazione da effettuare al Pubblico Ministero stesso ai sensi della normativa in esame.

Ai sensi dell'art. 318-sexies il procedimento penale iscritto nel registro delle notizie di reato è sospeso fino a quando il Pubblico Ministero riceve la comunicazione dell'adempimento della prescrizione e del pagamento della somma di denaro, ovvero dell'inadempimento.

4. COMUNICAZIONE ALL'ENTE COMPETENTE

La prescrizione impartita non sostituisce i provvedimenti legittimamente dovuti dalle Autorità Competenti, che debbono sempre e comunque essere richiesti.

Successivamente alla comunicazione della notizia di reato si provvederà a comunicare all'Autorità competente per le autorizzazioni in campo ambientale l'accertamento dell'illecito, l'avvio del procedimento di estinzione ex L. 68/2015, l'avvenuta comunicazione della notizia di reato, nonché il contenuto della prescrizione impartita e il termine fissato, affinché l'Autorità competente possa coordinare il contenuto dei provvedimenti di propria competenza con quanto disposto da Arpa Piemonte in attuazione della L. 68/2015.

5. VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per l'adempimento della prescrizione l'organo accertatore è tenuto a verificare se il contravventore ha provveduto alla regolarizzazione con le modalità e nei termini prescritti.

Il personale Arpa che procede dà atto dell'accertamento effettuato in apposito verbale di verifica ai sensi dell'art. 318-quater del D.lgs. 152/2006 (modello U.RP.S453).

In caso di inadempimento (la legge considera tale anche l'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione o con modalità diverse) occorre darne comunicazione al Pubblico Ministero e al contravventore entro 90 giorni dalla scadenza del termine.

In quest'ultimo caso per la verbalizzazione degli esiti del sopralluogo non è stato adottato un apposito verbale ma potrà essere utilizzato il modello di verbale di sopralluogo.

Nel caso in cui il contravventore abbia adempiuto alle prescrizioni oltre il termine prescritto ma comunque in un tempo congruo oppure con modalità diverse da quelle previste nel verbale di prescrizione è da ritenersi non ottemperata la procedura estintiva del reato; in tal caso l'Autorità Giudiziaria (non dell'organo di vigilanza) potrà ritenere applicabile l'oblazione di cui all'art. 162-bis del codice penale, pari alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

In caso di adempimento (entro il termine fissato e con le modalità prescritte) il contravventore è invece ammesso, mediante notifica di apposito verbale (modello U.RP.S453) al pagamento in sede amministrativa, nel termine di 30 giorni dalla notifica, di una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Si precisa che tale somma non è qualificabile come sanzione amministrativa, con conseguente inapplicabilità delle norme e dei principi di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Il termine di 30 giorni, decorrente dalla ricevuta notifica del verbale, è perentorio, pertanto il pagamento tardivo, nonostante l'adempimento sia avvenuto nei termini, non estingue il reato.

Entro 120 giorni dalla scadenza del termine prescritto occorre comunicare al Pubblico

Ministero l'adempimento della prescrizione e il pagamento della somma in sede amministrativa.

L'adempimento della prescrizione e il pagamento in via amministrativa estinguono il reato, con conseguente richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero (art 318-septies).

L'eventuale adempimento della prescrizione e/o il pagamento della somma in via sostitutiva da parte della società cui appartiene il contravventore comporta l'estinzione del reato anche a favore del contravventore, così come riconosciuto dalla giurisprudenza formatasi con riferimento all'art. 21 del D.lgs 758/94.

6. MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA SOMMA DI DENARO IN SEDE AMMINISTRATIVA

Per quanto riguarda il pagamento in sede amministrativa della somma di denaro indicata dall'art. 318-quater del D.lgs. 152/2006, non essendo sopravvenute indicazioni in ordine al soggetto beneficiario e alla destinazione finale delle somme in oggetto, Arpa Piemonte procede all'incameramento provvisorio delle stesse, così come suggerito anche dal Consiglio Federale delle Agenzie (cfr. DOC n. 53/15-CF).

Tali somme vengono provvisoriamente accantonate sul conto corrente postale del Dipartimento territoriale di Arpa Piemonte che ha effettuato l'accertamento e successivamente trasferite, ai sensi del DDG n. 89 del 9 settembre 2016, sul conto corrente di tesoreria, con iscrizione delle stesse, al fine di salvaguardarne l'identità, tra le partite di giro.

Le modalità di pagamento e la causale che il contravventore dovrà indicare dovranno essere specificate nel verbale di accertamento e ammissione al pagamento in sede amministrativa.

Si precisa che quanto sopra è applicabile esclusivamente nel caso di accertamenti compiuti da Arpa Piemonte e non anche nei casi in cui l'Agenzia interviene nel procedimento avviato da un altro Ente asseverando le prescrizioni da questo impartite: in tal caso sarà l'Ente competente ad indicare al contravventore le modalità di pagamento, rimanendo escluso, in ogni caso, il versamento ad Arpa Piemonte.

Con riferimento ad eventuali richieste di rateizzazione del pagamento da parte del contravventore, nel silenzio della normativa si ritiene che la richiesta non possa essere accolta.

In altri settori infatti la rateizzazione è espressamente prevista (ad esempio dall'art. 26 della L. 689/1981 con riferimento alle sanzioni amministrative - dalle quali però, come sopra specificato, va tenuta distinta la "somma in via amministrativa" di cui alla L. 68/2015).

D'altra parte il procedimento di estinzione delle contravvenzioni introdotto dalla L. 68/2015 è improntato al rispetto di termini perentori - tra i quali quello di 30 giorni dall'ammissione al pagamento della somma di cui si tratta - la cui inosservanza impedisce il prodursi dell'effetto estintivo nonostante la tempestiva e corretta ottemperanza alla prescrizione impartita dall'ufficiale di polizia giudiziaria.

Tale interpretazione era già prevalsa con riferimento alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs. 758/1994).

7. NOTIFICAZIONI

Con riferimento alla forma della notificazione e alle spese derivanti dalla stessa, si rinvia a quanto disposto nel punto 4.3 e 4.4 della circolare del Direttore Amministrativo prot. n. 61596 del 3 luglio 2013 a proposito della notifica dei verbali di accertamento e contestazione di illecito amministrativo. La notificazione può perciò avvenire a mezzo posta mediante raccomandata A/R ("buste verdi" servizio notificazione atti giudiziari/amministrativi) oppure, in subordine, mediante

consegna a mani.

Ai sensi dell'art. 12 della L. 20 novembre 1982, n. 890, alla notificazione via posta può procedere qualunque funzionario (indipendentemente dalla qualifica in possesso) addetto al Dipartimento territoriale di cui fa parte l'UPG che ha accertato la contravvenzione, specificamente individuato dal Responsabile di Struttura.

Alle condizioni e con le modalità di cui al seguente sottoparagrafo la notifica è invece effettuata via posta elettronica certificata.

7.1 NOTIFICA VIA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

La notificazione dei verbali redatti in esecuzione della L. 68/2015, trattandosi di notifica di atti di polizia giudiziaria, può essere effettuata via PEC qualora il contravventore abbia comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata in sede di elezione/dichiarazione di domicilio.

In caso di notificazione al legale rappresentante che non sia anche contravventore, l'indirizzo PEC può essere estratto da pubblici elenchi.

La notificazione via PEC è sempre effettuata dal Responsabile del Servizio Territoriale.

Il verbale da notificare, recante firma autografa degli UPG accertatori e del Responsabile del Servizio territoriale che assevera, viene convertito in *file.pdf* e allegato al messaggio di posta elettronica certificata.

Allo stesso messaggio viene allegata la relata di notifica redatta su documento informatico separato (ossia un file indipendente che contiene unicamente il testo della relata) e sottoscritto con firma digitale dal Responsabile del Servizio Territoriale.

La relata di notifica, da redigersi secondo il modello sotto riportato, contiene al suo interno l'attestazione di conformità della copia telematica dell'originale cartaceo del verbale oggetto della notifica.

RELATA DI NOTIFICA a mezzo PEC	
Io sottoscritto in qualità di Responsabile del Servizio Territoriale di di Arpa Piemonte	
NOTIFICO	
copia informatica del verbale di prescrizione tecnica asseverata n. / al signor in qualità di mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata dallo stesso comunicato in sede di elezione/dichiarazione di domicilio ai sensi dell'art. 161 c.p.p.	
ATTESTO	
che la copia informatica notificata è conforme all'originale analogico da cui è tratta.	
Data	Il notificante

Il messaggio PEC di notificazione deve recare il seguente oggetto: "notificazione del verbale di prescrizione n. /"

Quanto al momento di perfezionamento della notifica, per il notificante coincide con il

momento in cui si genera la ricevuta di accettazione da parte del proprio gestore di PEC e per il destinatario con il momento in cui si genera la ricevuta di consegna.

Si elenca la principale normativa di riferimento: art. 12 della L. 20 novembre 1982, n. 890 (*"Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari"*); art. 149-bis c.p.c (*"Notificazione a mezzo posta elettronica"*); D.lgs. 7 marzo 2005 n.82 (*"Codice dell'amministrazione digitale"*); art. 16-undecies D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (*"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"*).

8. AMBITO DI APPLICAZIONE TEMPORALE

Ai sensi della legge in esame le nuove norme non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore delle stesse.

Considerato che il procedimento penale ha inizio con l'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro, la nuova procedura di estinzione delle contravvenzioni si applica ai procedimenti iscritti successivamente alla data del 29 maggio 2015.

9. ATTIVITÀ RESE A SUPPORTO DI ALTRI ORGANI ACCERTATORI CON QUALIFICA DI U.P.G

Nel caso il personale di vigilanza dell'Arpa venga impiegato a supporto di altri organi con qualifica di U.P.G. dopo che questi abbiano già autonomamente accertato un reato rientrante nell'ambito di applicazione della L. 68/2015, la comunicazione di notizia di reato e tutti gli altri adempimenti previsti dalla L. 68/2015 (stesura verbale di prescrizione, verbale di ammissione al pagamento, notifiche ecc.) sono esclusivamente a carico della polizia giudiziaria dell'Ente accertatore.

10. ELENCO DOCUMENTAZIONE INTERNA

Si riepiloga nella tabella seguente la documentazione adottata da Arpa Piemonte ai sensi della L. 68/2015 e richiamata dalle presenti Linee Guida:

U.RP.G029	<u>Linea guida L. 22 maggio 2015, n. 68: criteri di valutazione del danno o pericolo concreto e attuale di danno ambientale e prescrizioni tipo</u>
U.RP.S452	<u>Verbale di prescrizione tecnica asseverata</u>
U.R.P.S453	<u>Verifica adempimento e ammissione al pagamento in sede amministrativa</u>
U.RP.S460	<u>Accoglimento/rigetto della richiesta di proroga dei termini per l'adempimento delle prescrizioni con verbale n. _____ del _____</u>
U.RP.S461	<u>Verbale di accertamento e di ammissione diretta al pagamento della sanzione amministrativa</u>
U.RP.S471	<u>Asseverazione tecnica</u>
U.RP.V016	<u>Indirizzi operativi per l'asseverazione per conto di altri organi di vigilanza o di Polizia Giudiziaria</u>

Al fine di non ritardare l'eventuale esercizio dell'azione penale, si raccomanda di contenere al minimo tutti i termini previsti dalla normativa in esame per il compimento delle attività di competenza dell'organo accertatore.

Si invitano i Responsabili dei Servizi territoriali a comunicare all'Area Funzionale Tecnica le criticità rilevate in sede applicativa, nonché gli orientamenti espressi dalle Procure di riferimento.

Si invitano i Responsabili in indirizzo a dare la massima diffusione della presente direttiva a tutto il personale interessato.

Ing. Angelo Robotto

MP/PC/fin